



CONSIGLIO PROVINCIALE dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Caserta
Via M. Forgiore, 1281100 Caserta
Tel. 0823/329211
CF. 80100660614

Caserta, 09/02/2024

Ai Sigg.ri Consulenti del Lavoro
LL.PEC

Spett.li STP iscritte nell'Albo CDL
LL. PEC

Prot. n. 08/2024

Oggetto: Versamento quota iscrizione anno 2024 - Modalità e termini - Ingiunzioni di pagamento per quote non versate - Sospensioni Consulenti.

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta, con delibera urgente del giorno 07/02/2024:

- Vista la legge n. 12 del 11/01/1979.
- Vista la delibera n. 1181 del 27/10/2023 del Consiglio Nazionale assunta ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera c) della legge 11/01/1979 n° 12 di conferma, per l'anno 2024 della quota di propria pertinenza pari ad € 190,00;

HA DELIBERATO

Di mantenere invariata per l'anno 2024 la quota di iscrizione pari ad euro 365,00 comprensiva dell'importo di € 190,00 (quota di pertinenza del Consiglio Nazionale).

Il versamento della quota annuale di iscrizione dovrà avvenire entro il 16/02/2024 e potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- **F24** utilizzando la sezione "altri enti previdenziali e assicurativi", con l'avvertenza che il campo "Codice posizione" va compilato indicando il numero di iscrizione all'ordine

preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (ES. 155 = 00155);

- **BONIFICO BANCARIO (coordinate: IBAN IT65D0623014910000057893129 CREDIT AGRICOLE - beneficiario - Ordine Consulenti del Lavoro Caserta).**

In mancanza di adempimento del pagamento della quota entro la data del 16 febbraio 2025,, il Consiglio provvederà al recupero coattivo della quota, ferma restante l'ulteriore procedura prevista dall' art. 29 lett. d) della legge 11/1/79 n° 12 in tema di azione disciplinare per morosità che, come è noto, prevede la sospensione dall'esercizio della professione con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale, nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei ritardatari e/o morosi alla luce del Regolamento emanato dal CNO con delibera N° 314 del 25/09/2014, modificato con delibera n. 201 del 26 novembre 2015 e successivamente con delibera n. 97 del 14 luglio 2021. L'ammontare della sanzione pecuniaria, alla luce di tale Regolamentazione (art. 15 di tale regolamento), è costituita da una maggiorazione pari al 5% (dell'importo della quota) in caso di ritardato versamento nei primi dodici mesi (nel nostro caso entro il 16/02 dell'anno successivo) per poi passare al 10% se il pagamento avviene dopo tale periodo. Si riserva, inoltre la facoltà del Consiglio Provinciale di avviare le azioni di recupero del credito in via giudiziale o stragiudiziale con spese a carico dell'inadempiente.

La Segreteria dell'Ordine rimane a disposizione degli interessati per ulteriori chiarimenti circa la loro situazione debitoria qualora non fossero più in possesso delle note di sollecito inviate precedentemente.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Gianfranco Ginolfi

